PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 3

Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti

Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta l'amministrazione straordinaria di una societa' di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorche' non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:

a) la societa' che controlla direttamente o indirettamente la societa' in amministrazione straordinaria;

b) le societa' direttamente o indirettamente controllate dalla societa' in amministrazione straordinaria o dalla societa' che la controlla;

c) le societa' che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' in amministrazione straordinaria;

d) le societa' che hanno concesso crediti o garanzie alla societa' in amministrazione straordinaria e alle societa' di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attivita'. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' suindicate puo' essere richiesto anche dal commissario o dai commissari nominati con il decreto di cui al primo comma e dal pubblico ministero. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato e i commissari, allo scopo di accertare la esistenza di societa' nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni. Al medesimo fine possono richiedere alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali societa' sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1979, non più in vigore dal 5 aprile 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-3-societa-o-imprese-controllate-a-direzione-unica-e-garanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it